

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 28779	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: Corte di Appello di Reggio Calabria conferma il primo grado				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

### Fattispecie

Nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa, ripiegamento che ne aveva determinato la caduta.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: <b>SI 2</b>				

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 40, comma secondo, cod.pen. (v., tra le tante, Sezione IV, 12 giugno 2009, Lo Bello, non massimata). Vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che l'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di

lavorazione (v. tra le tante, Sezione IV, 8 luglio 2009, Fontanella, non massimata). La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità, allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. E' ipotesi, quest'ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svolgimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie professionali (per riferimenti, Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12794, Proc.gen. App. Messina in proc. Chirafisi ed altro; Sezione III, 3 dicembre 1999, Natali).

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile				
Annullamento:	<input type="checkbox"/>	<i>senza rinvio</i>	<input type="checkbox"/>	<i>con rinvio</i>	<input type="checkbox"/>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Dichiarò inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende						

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**